

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 19 giugno 2019, n. 27282 - Lapalorcia, pres.; Cerroni, est.; P.M. Cuomo (parz. diff.) - C.G., ric. (*Conferma Trib. Milano 30 aprile 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Burger preparato con l'aggiunta di carbone naturale - Indebito utilizzo dell'additivo chimico colorante del carbone.

Considerato che l'impiego del carbone vegetale non è ancora previsto per gli alimenti venduti con la denominazione «pane», bensì, come risulta dal regolamento comunitario n. 1333/08, per i «sostitutivi del pane», quali ad esempio grissini, cracker, gallette, pizze e schiacciate, taralli, ecc., ciò non può significare che si possa procedere alla vendita solamente quando non vi è la dicitura «pane», ma di tale alimento sussistano forma e sostanza (che invece i prodotti «sostitutivi del pane», appena ricordati, certamente non hanno) (1).

(1) In tema di additivi di cui al regolamento comunitario n. 1333/08, e di condizioni del loro uso nelle categorie alimentari, Cass. Sez. III 22 agosto 2016, n. 35244, Roncone, non massimata.

*

Cass. Sez. III 7 giugno 2019, n. 25332 - Izzo, pres.; Corbetta, est., Barberini, P.M. (conf.) - M.A., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Brindisi 21 maggio 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Pasticceria - Uso di olio nocivo (olio di semi di girasole per friggere) - Particolare tenuità del fatto - Esclusione.

Per la pasticceria che utilizza olio nocivo per la produzione è esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p. Infatti, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che consideri tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj, rv. 266.590, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 5, 608.

*

Cass. Sez. III 4 giugno 2019, n. 24797 (c.c.) - Lapalorcia, pres.; Corbo, est., Fimiani, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Venuto, ric. (*Conferma Trib. Messina 6 settembre 2018*)

Acque - Superamento limiti tabellari - Impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Non è configurabile il reato di cui all'art. 137, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente, a carico al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, supera i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo decreto, anche quando si tratti di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del precitato Allegato 5, come, ad esempio, e nella specie, nel caso di residui da metabolismo umano (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 marzo 2014, n. 11884, Palaia, rv. 258.704, in *Quotidiano giuridico*, 2014, con nota di LOMBARDO; in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 8-9, 649.

*

Cass. Sez. III 27 maggio 2019, n. 23148 - Izzo, pres.; Noviello, est.; Romano, P.M. (parz. diff.) - Domenicone, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Teramo 28 maggio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Requisiti della fertirrigazione.

La pratica della «fertirrigazione», idonea a sottrarre il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40782, Valigi, rv. 264.991.

*

Cass. Sez. III 23 maggio 2019, n. 22579 - Di Nicola, pres.; Socci, est.; Canevelli, P.M. (conf.) - Cazzato, ric. (*Conferma App. Bologna 6 aprile 2018*)

Animali - Omessa cura di malattia - Lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali.

Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all'art. 582, c.p., l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un' apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 luglio 2013, n. 32837, Prota, rv. 255.910.

*

Cass. Sez. III 13 maggio 2019, n. 20467 - Gentili, pres.; Corbetta, est.; Molino, P.M. (conf.) - Castagna, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Agrigento 13 aprile 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Rilevanza della assoluta occasionalità.

La rilevanza della «assoluta occasionalità», ai fini dell'esclusione della tipicità dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non già da un'arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, ponendo l'«attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 8 maggio 2019, n. 19653 - Andrezza, pres.; Macrì, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - I.G. ed a., ric. (*Cassa con rinvio G.I.P. Trib. Palermo 19 luglio 2018*)

Caccia e pesca - Caccia - Detenzione di richiami acustici - Condotta vietata - «Atteggimento da caccia» - Necessità.

Per integrare le condotte vietate in tema di attività venatoria non basta la semplice detenzione di richiami acustici, ma è necessario un «atteggimento da caccia» (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 gennaio 2016, n. 1625, Veneziano, rv. 265.861.

*

Cass. Sez. III 7 maggio 2019, n. 19224 - Rosi, pres.; Noviello, est.; Fimiani, P.M. (parz. diff.) - Moro, ric. (*Conferma Trib. Sassari 3 luglio 2018*)

Caccia e pesca - Pesca - Aree marine protette.

L'art. 19 della legge n. 394/1991 con il suo incipit di ordine generale e la successiva indicazione delle varie condotte che «in particolare sono vietate» evidenzia l'anticipazione della soglia penale che il legislatore ha inteso predisporre per garantire il patrimonio ambientale de quo non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (ad esempio, cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico), ma anche da condotte che - con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo - possono compromettere il bene medesimo, risultando comunque a ciò propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo (1).

(1) Con riferimento ai comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico, Cass. Sez. III 29 maggio 2013, n. 23054, Mancini, rv. 256.171.

*

Cass. Sez. III 30 aprile 2019, n. 17813 - Aceto, pres.; Noviello, est.; Spinaci, P.M. (parz. diff.) - Leonardi, ric. (*Conferma Trib. Cosenza 31 marzo 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di omessa bonifica.

Il reato di cui all'art. 257, d.lgs. n. 152/06 è configurabile non solo allorché chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e ss., bensì anche nell'ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 ottobre 2010, n. 35774, Morgante, rv. 248.561, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 5, 475; in *Foro it.*, 2011, 4, 2, 245.

*

Cass. Sez. III 29 aprile 2019, n. 17691 - Aceto, pres.; Galterio, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Zampaglia ed a., ric. (*Conferma App. Firenze 6 ottobre 2017*)

Caccia e pesca - Pesca - Impiego di piccioni come esca per la pesca del pesce siluro.

L'impiego di volatili, quali sono i piccioni, legati per una zampetta all'amo e costretti a seguire il volo della lenza fino a venire ripetutamente catapultati nel fiume quale richiami per la cattura del pesce siluro si configura come una vera e propria sevizia, atta a provocare agli uccelli, quand'anche sopravvissuti, gravi sofferenze, indipendentemente dalle lesioni eventualmente arrecategli (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 dicembre 2005, n. 46784, Boventi, rv. 232.658.

*

Cass. Sez. III 18 aprile 2019, n. 17063 - Lapalorcia, pres.; Reynaud, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - R.L.A.M., ric. (*Annula senza rinvio Trib. Bari 6 luglio 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita - Prodotti scaduti (confezioni di latte in cattivo stato conservazione) - Illecito amministrativo.

Va riconosciuta la natura di illecito amministrativo, e non di reato, alla fattispecie che ha ad oggetto la cessione o la vendita di prodotti alimentari che abbiano superato la loro data di scadenza (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 luglio 2008, n. 30858, Amantia, rv. 240.755, in *Ragusan*, 2009, 297-298, 134.

*

Cass. Sez. III 18 aprile 2019, n. 17056 - Liberati, pres.; Andronio, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - Saraceno, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Asti 7 aprile 2017*)

Ambiente - Attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Inosservanza AIA - Non necessità di danno ambientale.

Ai fini dell'integrazione della condotta di cui all'art. 29 quattordicesimo del d.lgs. n. 152 del 2006 non è necessaria la realizzazione di un danno ambientale; infatti, dalla ratio di tale norma, non emerge che il danno ambientale sia una condizione di punibilità, trattandosi di una fattispecie di carattere meramente formale e non sostanziale, per cui, affinché si realizzi la condotta contestata, è sufficiente che l'attività si sia svolta con inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale, indipendentemente dalla produzione di un danno all'ambiente (1).

(1) In riferimento alla condotta di chi, in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni, Cass. Sez. III 1° ottobre 2014, n. 40532, Avesani, rv. 259.924, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 1, 47.

*

Cass. Sez. III 17 aprile 2019, n. 16755 - Aceto, pres.; Cerroni, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - F.A., ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 25 novembre 2015*)

Animali - Delitti contro il sentimento per gli animali - Maltrattamento - Uccisione e maltrattamento di animali - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - Differenze.

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali previsti agli artt. 544 bis e 544 ter c.p., si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p., sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale, sia per la diversità dell'elemento soggettivo (1).

(1) in senso conforme, Cass. Sez. II 1° luglio 2010, n. 24734, Zanzurino, rv. 247.744.

*

Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16056 (c.c.) - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (conf.) - Berlingeri, ric. (*Conferma Trib. Catanzaro 19 luglio 2018*)

Sanità pubblica - Società autorizzata unicamente al trasporto di rifiuti non pericolosi - Attività organizzate per il traffico illecito - Commercio illecito di ferro, acciaio e rifiuti speciali e pericolosi - Ingiusto profitto.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., l'ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda ed è ingiusto in quanto la condotta posta in essere abusivamente, oltre che anticoncorrenziale, può essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente ed impedisce, comunque, il doveroso controllo, da parte dei soggetti preposti, sull'intera filiera dei rifiuti, che la legge impone dalla produzione alla destinazione finale (1).

(1) Sulla rilevanza, per l'integrazione del delitto, della semplice riduzione dei costi aziendali, Cass. Sez. IV 16 luglio 2007, n. 28158, Costa, rv. 236.907, in *Mass. Giur. it.*, 2007, nonché, Cass. Sez. III 19 luglio 2017, n. 35568, Savoia, rv. 271.138.

*

Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16044 - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Rossi, ric. (*Conferma App. Brescia 24 aprile 2018*)

Acque - Scarichi provenienti dall'attività casearia - Disciplina.

Gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa dispone a qualsiasi titolo (1).

(1) In relazione all'assimilazione degli scarichi industriali a quelli domestici, Cass. Sez. III 7 agosto 2017, n. 38946, De Giusti, rv. 270.791, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 665.

*

Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16042 - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (diff.) - Antonioli, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Barcellona Pozzo Gatto 23 aprile 2018*)

Ambiente - Aria - Impianto di produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti solidi urbani - Superamento dei limiti di emissione - Momento consumativo del reato.

La contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2 d.lgs. n. 152/06 ha natura di reato istantaneo, perché si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, potendosi tuttavia configurare anche quale reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità (evidente conseguenza delle modalità operative degli insediamenti produttivi), così differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. IV 9 marzo 2011, n. 9343, Valentini, rv. 249.809.

*

Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16036 - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (diff.) - Zoccoli ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Reggio Calabria 27 giugno 2017*)

Ambiente - Ecodelitti - Traffico organizzato - Reato abituale proprio.

Il delitto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/06 (ora 452 quaterdecies c.p.) è reato abituale proprio, in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l'ulteriore conseguenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti e che alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 novembre 2015, n. 44629, Bettelli, rv. 265.573, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 1, 66.

*

Cass. Sez. III 4 aprile 2019, n. 14734 - Sarno, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (conf.) - Et. CA., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Cuneo 21 marzo 2018*)

Animali - Maltrattamento - Asino costretto a un portamento innaturale - Responsabilità penale.

Anche la detenzione di un animale in condizioni tali da costringerlo ad un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o dal mantenere una posizione eretta e stabile, integra la violazione dell'art. 727 c.p. (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 gennaio 2008, n. 175, Mollaian, rv. 238.602, in *Giur. it.*, 2008, 12, 2832.

*

Cass. Sez. III 29 marzo 2019, n. 13726 - Aceto, pres.; Zunica, est.; Salzano, P.M. (conf.) - Yo. Zh. e Li. Zh., ric. (*Conferma App. Perugia 3 marzo 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari – Pesce congelato e scongelato – Omessa indicazione nel menù - Reato di frode commerciale.

La detenzione all'interno di un esercizio commerciale di alimenti congelati o surgelati, senza che nel menù siano indicate queste qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio, poiché tale comportamento dimostra univocamente la volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita, e ciò indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 agosto 2017, n. 39082, Acampora, rv. 270.836; Cass. Sez. III 16 giugno 2017, n. 30173, Zhu, rv. 270.146.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2019, n. 12268 (c.c.) - Cervadoro, pres.; Di Stasi, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - P.M. in proc. Rosiello ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Benevento 7 giugno 2018*)

Ambiente - Realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili - Frazionamento artificioso per eludere il rispetto dei limiti di potenza.

Deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 44, d.p.r. n. 380 del 2001 nel caso di realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili, riconducibili al medesimo centro di interessi ma artificiosamente frazionati allo scopo di eludere il rispetto dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale dell'acquisizione di autorizzazione unica regionale. L'accertamento degli elementi fattuali sintomatici della elusione artificiosa dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale costituisce un accertamento in fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 1° ottobre 2014, n. 40561, Buglisi, rv. 260.756.

*

Cass. Sez. III 15 marzo 2019, n. 11518 - Sarno, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Guinizio, ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 17 maggio 2018*)

Acque - Apertura o effettuazione di uno scarico - Autorizzazione - Necessità.

L'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti. Anche per quanto concerne la disciplina in tema di inquinamento idrico, la finalità dell'autorizzazione non è soltanto quella di permettere l'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma di porre l'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attività di controllo e prevenzione, con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione denota una effettiva offensività della condotta, in quanto determina una evidente lesione dell'interesse protetto dal precetto penale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 gennaio 2007, n. 2877, Camurati, rv. 235.880, in *Ambiente e sviluppo*, 2007, 4, 353.

*

Cass. Sez. III 14 marzo 2019, n. 11452 - Di Nicola, pres.; Zunica, est.; Di Leo, P.M. (conf.) - Paolacci, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Roma 8 gennaio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Fresato bituminoso - Disciplina.

Il fresato bituminoso proveniente dall'asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 novembre 2017, n. 53136, Vacca, rv. 272.096, in *Foro it.*, 2018, 2, 2, 134; in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 1, 38.

*

Cass. Sez. III 13 marzo 2019, n. 10926 - Sarno, pres.; Zunica, est.; Filippi, P.M. (diff.) - Del Fiore, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Brindisi 1° febbraio 2016*)

Caccia e pesca - Caccia - Esercizio di attività venatoria all'interno di un Parco Naturale Regionale - Tabellazione.

Con la tabellazione, il divieto si presume noto e l'accusa non ne deve dimostrare la conoscenza da parte del trasgressore, mentre, senza la tabellazione, deve essere invece l'accusa a dimostrare che, nonostante tale mancanza, il trasgressore fosse a conoscenza del divieto (e ciò sulla base di elementi di fatto quali, esemplificativamente, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l'abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati, magari proprio per eludere il divieto normativo e, in genere, le peculiari modalità dell'azione), non essendovi alcuna ragione per esentare dalla sanzione colui che è a conoscenza del divieto, pur mancando la tabellazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 aprile 2016, n. 17102, Puglia, rv. 266.638.

*

Cass. Sez. III 12 marzo 2019, n. 10804 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Liberati, est.; Romano, P.M. (parz. diff.) - Cortese, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Roma 23 luglio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Beni demaniali (area golenale oggetto di deposito e smaltimento illecito di rifiuti) - Acquisto per usucapione ventennale - Esclusione - Sequestro penale - Dissequestro - Restituzione - Esclusione.

La particolare natura dei beni facenti parte del demanio dello Stato, in cui sono comprese le aree di golena dei fiumi, non suscettibili di utile detenzione o possesso da parte dei privati in assenza di un titolo legittimante (ex art. 823, comma 1, c.c.), tanto che il prolungato possesso non ne determina, neppure se sorretto da buona fede, l'acquisto per usucapione ventennale, rende irrilevante la detenzione di fatto di tali aree, che quindi non fa sorgere il diritto alla loro restituzione, cosicché anche se esse, come nel caso in esame, siano state sottoposte a sequestro nei confronti dell'occupante abusivo, ciò non può far sorgere il diritto alla restituzione, in caso di dissequestro, a favore di quest'ultimo, che non potrebbe comunque legittimamente detenere od occupare tali aree (fattispecie relativa a richiesta di dissequestro di un'area golenale oggetto di deposito e smaltimento illecito di rifiuti, in violazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (1)).

(1) Con riferimento agli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, Cass. Sez. III 15 giugno 2009, n. 24654, Raffaele, rv. 244.102.

*

Cass. Sez. III 28 febbraio 2019, n. 8684 - Sarno, pres.; Andronio, est.; Filippi, P.M. (diff.) - Paterlini, ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Reggio Emilia 5 dicembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestore di una discarica - Nozione.

Il d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. o), definisce come «gestore della discarica», «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa», ricomprendendo in tale categoria sia il titolare dell'autorizzazione, sia i soggetti che partecipano in concreto a una o più fasi della gestione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 27 febbraio 2014, n. 9614, Ballauri, rv. 258.729, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 7, 563.